

LUNEDÌ 2 MARZO 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Reati tributari fraudolenti: pene severissime li rendono imprescrittibili - pag. 2
- Alla cassa per il saldo IVA: entro il 16 marzo, senza maggiorazioni né interessi - pag. 4
- Procure e deleghe telematiche: servizio sperimentale attivo da marzo - pag. 7
- Registrazione degli atti privati: dal 2 marzo si paga con modello F24 - pag. 7
- In scadenza il modello IVA 2020 comprensivo della LIPE IV trimestre 2019 - pag. 8

## LAVORO E PREVIDENZA

- Brexit: nuove (e restrittive) regole per i lavoratori comunitari in UK - pag. 10
- Smart working senza accordo scritto in tutto il territorio nazionale - pag. 12

## FINANZIAMENTI

- Milleproroghe 2020: tutte le novità per imprese e professionisti - pag. 14

## IMPRESA

- Rc auto familiare: arriva il supermalus individuale. Per chi e in quali casi - pag. 17

## IN EVIDENZA

## Smart working senza accordo scritto in tutto il territorio nazionale

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Le modalità semplificate per l'attivazione dello smart working possono essere applicate dai datori di lavoro (imprese e professionisti) a ogni rapporto di lavoro subordinato, sull'intero territorio nazionale e per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID-19, ossia per sei mesi. Lo prevede il DPCM del 1° marzo 2020, in vigore da oggi 2 marzo, che regola in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure da attuare per far fronte all'emergenza epidemiologica da coronavirus, disponendo la cessazione della vigenza delle misure precedentemente adottate.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2020 il DPCM di pari data recante ulteriori disposizioni urgenti attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da **coronavirus** (COVID-19). Il provvedimento contiene, tra le altre misure emergenziali, nuove disposizioni

merito allo **smart working**.

### Le disposizioni emergenziali del DPCM del 1° marzo

Il decreto che, entra in vigore dal 2 marzo 2020, regola in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure da attuare per far fronte all'emergenza epidemiologica da coronavirus, disponendo la



## Milleproroghe 2020: tutte le novità per imprese e professionisti

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Approda in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Milleproroghe 2020. Tra le principali novità, la proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata obbligate a questo adempimento dal codice della crisi d'impresa, nonché la proroga per il 2020 del bonus verde e l'entrata in vigore dal 16 febbraio 2020 dell'RC auto familiare. Previsto il differimento dell'obbligo di utilizzo della piattaforma PagoPa per i pagamenti alla Pubblica amministrazione e per i datori di lavoro agricoli che occupano operai, di trasmettere le denunce all'INPS, mensilmente, attraverso il sistema UniEmens. Viene, inoltre, posticipata al 2021 l'entrata in vigore del nuovo canone unico comunale introdotto dalla legge di Bilancio 2020 che sostituisce ICPDPA, TOSAP, CIMP e COSAP.

È stata pubblicata nella Gazzetta di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature; la legge n. 8/2020 di conversione misure in materia di innovazione del decreto **Milleproroghe** (D.L. tecnologica; disposizioni finanziarie e finali).

Il provvedimento è molto corposo, Durante l'esame parlamentare composto da 44 articoli, suddivisi sono state apportate importanti modifiche e inseriti nuovi contenuti, in quattro Capi (proroghe; disposizioni urgenti in materia finanziaria, che hanno portato il numero



## Fisco

Dopo la riforma penal-tributaria

## Reati tributari fraudolenti: pene severissime li rendono imprescrittibili

di Stefano Loconte - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

All'esito della riforma penal-tributaria dettata dal decreto fiscale 2020, la stretta del legislatore sui reati tributari caratterizzati da fraudolenza interviene, durissima, su più fronti, e in primis sul trattamento sanzionatorio. Il nuovo regime delle sanzioni raggiunge - per le dichiarazioni fraudolente e per l'emissione di fatture false - il massimo edittale di 8 anni di reclusione. Inoltre, l'ulteriore allungamento dei tempi di prescrizione, che raggiungono 13 anni e 4 mesi al verificarsi di un atto interruttivo, conduce, di fatto, all'impossibilità per tali reati di prescrivere.

La riforma dei **reati tributari** prevista dal D.L. n. 124/2019 - **decreto fiscale 2020** - inasprisce il regime sanzionatorio, in particolare per i reati caratterizzati da fraudolenza: per le **dichiarazioni fraudolente** e per l'**emissione di fatture false** il trattamento sanzionatorio raggiunge il **massimo edittale di 8 anni** di reclusione.

Allungando di conseguenza ulteriormente anche i **tempi di prescrizione** (che raggiungono i 13 anni e 4 mesi al verificarsi di un atto interruttivo) e alla luce altresì dell'ulteriore intervento appena entrato in vigore che modifica l'art 159 c.p., l'effetto che ne deriva è l'**impossibilità**, di fatto, per tali reati di **prescrivere**.

### Il trattamento sanzionatorio

Per quanto riguarda la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2), la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), i delitti di emissione di fatture fittizie (art. 8) e di distruzione o occultamento di scritture contabili (art. 10), la legge di conversione del decreto fiscale ha ribadito il **severissimo aumento della pena** previsto dal D.L. n. 124/2019, che fa passare la cornice edittale che pre-riforma era da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione a:

- da 4 a 8 anni per il delitto di cui all'art. 2, e per lo speculare di cui all'art. 8;
- da 3 a 8 anni per quello di cui all'art. 3;
- da 3 a 7 anni per quello di cui all'art. 10.

Si conferma pertanto, per tutti i suddetti delitti, l'applicabilità delle **misure cautelari personali**, compresa la **custodia cautelare in carcere** che può essere disposta esclusivamente per i delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Analogamente, i suddetti delitti continuano a rientrare tra quelli, per i quali il PM, se non intende proporre l'archiviazione, dovrà chiedere il **rinvio a giudizio** al

GUP, che solo all'esito dell'udienza preliminare, salvo non prosciogla con sentenza di non luogo a procedere, accoglierà la richiesta del PM e darà l'avvio al dibattimento.

Ma l'inasprimento del trattamento sanzionatorio produce al contempo **nuovi effetti pratici innovativi**, e specificamente sul piano della **prescrizione**.

### Effetti in materia di prescrizione

La stretta del D.L. n. 124/2019 rende i **reati tributari praticamente imprescrittibili**: punendo le frodi con il carcere sino a 8 anni allunga la prescrizione a quasi 11, che superano addirittura i 13 anni al realizzarsi di un atto interruttivo.

Pertanto, se tale termine non decorre prima della suddetta, una volta emessa il termine prescrizionale si arresta per sempre e il processo potrebbe durare all'infinito: è questo il risultato dell'ulteriore intervento legislativo, che riguarda l'art. 159 c.p. in materia di prescrizione, ed è in vigore dal 1° gennaio 2020.

Il calcolo è il frutto di una **stratificazione normativa** registrata negli anni a cui, a seguito della conversione del decreto fiscale, si somma anche il suddetto inasprimento sanzionatorio per la frode fiscale mediante uso di fatture false (art. 2), per l'emissione delle stesse, nonché per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), con tutti gli effetti che l'aumento della cornice edittale comporta.

Precisamente, il Codice penale prevede che - decorso un tempo corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge per quel reato, da calcolarsi a partire dal giorno in cui giunge a consumazione - tale reato si estingue per intervenuta prescrizione.

Ma al verificarsi di adempimenti tassativamente indicati dal legislatore (quali l'ordinanza che applica una misura cautelare personale, nonché la richiesta di rinvio a giudizio), la **prescrizione si interrompe** e il termine **ricomincia a decorrere nuovamente** dal

quel momento, pur non potendo tutto ciò comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere.

---

**Ad esempio**

Se il termine di prescrizione è di 6 anni, l'atto interruttivo potrà allungare il tempo necessario a 7 anni e mezzo.

---

Inoltre, sin dalla conversione del D.L. n. 148/2011 si è prevista una norma *ad hoc* per i delitti tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000, aumentando i tempi della loro prescrizione di un terzo.

Dunque, ora, se aggiungiamo a 8 anni (nuovo massimo edittale della pena e pertanto tempo "normale" di prescrizione secondo le regole generali) un terzo, arriviamo a 10 anni e otto mesi.

Che diventano 13 anni e 4 mesi se contempliamo il possibile verificarsi di un **atto interruttivo**, e se consideriamo che per i reati tributari il legislatore ha previsto atti ulteriori che interrompono il decorso del termine (verbale di constatazione e atto di accertamento).

**Da quando decorre la prescrizione?**

E non è ancora tutto: *in primis*, non va dimenticato che i suddetti reati si consumano non al momento dell'emissione del documento mendace, ma quando questo viene utilizzato mediante la **presentazione della dichiarazione**, ovvero al **30 settembre dell'anno successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta, così che è da lì che la prescrizione comincerà a decorrere.

In secondo luogo, la summenzionata **riforma della prescrizione** reintroduce la regola che, considerando unitariamente il reato c.d. continuato (consistente in plurime condotte illecite avvinte dal medesimo disegno criminoso), fa decorrere il termine di prescrizione dal momento in cui è cessata la continuazione e non più, come avviene ora, dal momento in cui è stata commessa ciascuna violazione, con l'esito di **spostare in avanti la punibilità** di tutti i reati uniti dal medesimo scopo illecito e così anche le frodi perpetrate dall'evasore per più annualità consecutive: è la stessa Cassazione, infatti, ad aver ritenuto che in questi casi si applichi l'istituto della continuazione.

## Fisco

Modalità di versamento

## Alla cassa per il saldo IVA: entro il 16 marzo, senza maggiorazioni né interessi

di Federico Gavioli - Dottore commercialista in Ferrara

I contribuenti IVA versano, entro il 16 marzo in un'unica soluzione, il saldo dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale. In alternativa, il pagamento - da effettuarsi sempre tramite modello F24 con modalità telematiche - può essere rateizzato dal 16 marzo con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell'importo di ogni rata successiva alla prima. È, inoltre, possibile versare in un'unica soluzione, entro la scadenza del Modello Redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi, con possibilità di differire il versamento di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dell'ulteriore 0,40%, oppure rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, con le necessarie maggiorazioni.

È in scadenza il termine per effettuare il **versamento del conguaglio dell'IVA** dovuta in base alla **dichiarazione annuale** per il periodo d'imposta 2019. Il versamento può essere effettuato in una unica soluzione oppure in forma rateizzata e con applicazione degli **interessi** con scadenza entro il giorno 16 di ciascun mese e comunque non oltre il mese di novembre.

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve

essere versata **entro il 16 marzo** di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

L'IVA da versare a debito, da parte del soggetto IVA, risulta dal **quadro VL** della dichiarazione IVA 2020, periodo di imposta 2019.

Quadro di riferimento per il calcolo dell'eventuale IVA da versare

Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate

	DEBITI	CREDITI
VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2019 compensato nel mod. F24	,00	
VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00	
VL24 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
VL25 Eccesso credito anno precedente		,00
VL26 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
VL27 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00
VL28 Crediti riservati da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00
VL29 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno		,00
VL30 Ammontare IVA periodica		
	IVA periodica dovuta	IVA periodica versata
	2 ,00 3	4 ,00 5
VL31 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
VL32 IVA A DEBITO ovvero	,00	
VL33 IVA A CREDITO		,00
VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL35 Crediti riservati da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00	
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	,00	
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00	
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00

Se dal saldo IVA emerge un importo superiore a 10 euro, il contribuente deve provvedere al versamento

### Versamento del saldo e possibilità di rateizzazione

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi 10,33 euro (arrotondato a 10 euro).

Il contribuente può versare in **unica soluzione** ovvero **rateizzare** (ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 241/1997). Le **rate** devono essere di **pari importo** e la **prima rata** deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione. Le **rate**

**successive** alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l'ultima rata non può essere versata oltre il **16 novembre**.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla

dichiarazione dei redditi (fissata al **30 giugno** dall'art. 17, comma 1, primo periodo, D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell'IVA versando l'imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento

delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).

Va evidenziato che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

il soggetto IVA può	- versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo
	- versare la prima rata entro il 16 marzo e rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima (entro il 16 novembre)
	- versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo
	- rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima
	- differire il versamento al 31 luglio applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017)

La rateizzazione del saldo IVA è così calcolata se il **pagamento della prima rata** è effettuato:

- entro il 16 marzo: senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi;
- dal 17 marzo al 16 aprile: con maggiorazione dello 0,40%;
- dal 17 aprile al 18 maggio: con maggiorazione dello 0,80% ( $0,4 \times 2$ );
- dal 19 maggio al 18 giugno: con maggiorazione dello 1,20% ( $0,4 \times 3$ );
- dal 19 giugno al 1° luglio: con maggiorazione dello 1,60% ( $0,4 \times 4$ ).

Se invece si opta per la rateizzazione, pagando subito la prima rata il 16 marzo, sull'importo delle singole rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso dello 0,33% per ogni mese (quindi sulla seconda rata lo 0,33%, sulla terza rata lo 0,66%, sulla quarta lo 0,99%, etc.).

Se si usufruisce dell'ulteriore differimento di 30 giorni (e il pagamento avviene quindi il 31 luglio 2020), occorre maggiore l'importo di un ulteriore 0,40%.

Va ricordato che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme (di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati **entro il giorno 20** dello stesso mese, **senza alcuna maggiorazione** (art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/2006).

#### Esempio n. 1

Si ipotizzi che, alla data del 16 marzo 2020, un imprenditore individuale trimestrale abbia un debito IVA da versare pari a 1.500 euro; l'imprenditore decide di procedere con un unico versamento a marzo.

Il modello F24 dovrà essere così compilato:

**Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale 2020 - periodo di imposta 2019**

Sezione modello F24 da compilare: ERARIO

(dal sito dell'Agenzia delle Entrate)

Importo = 1.500 euro

Anno d'imposta per cui si effettua il pagamento = 2019

Numero di rate prescelto = 1

Pagamento della prima rata di 1.500 euro



SEZIONE ERARIO					
	codice tributo (1)	rateazione/regione/ prov./mese rif. (2)	anno di riferimento (3)	importi a debito versati (4)	importi a credito compensati (5)
IMPOSTE DIRETTE - IVA	6099	0101	2019	1.500	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI					
<b>TOTALE A<sup>(6)</sup></b>				<b>B<sup>(7)</sup></b>	<b>SALDO (A - B) (8)</b>
codice ufficio (9)	codice atto (10)				

Campi del modello F24

**come compilare il campo**

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| (1) codice tributo:                   | indicare 6099   |
| (2) rateazione/regione/prov/mese rif: | rata che si paga (due cifre) e numero di rate prescelto (due cifre), nell'esempio 0101                            |
| (3) anno di riferimento:              | Anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, nell'esempio 2019  |
| (4) importi a debito versati:         | indicare l'importo a debito, nell'esempio 1.500   |
| (5) importi a credito compensati:     | non compilare   |
| (6) TOTALE A:                         | somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario  |
| (7) TOTALE B:                         | somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito |
| (8) SALDO (A - B):                    | indicare il saldo (TOTALE A - TOTALE B)   |
| (9) codice ufficio:                   | non compilare   |
| (10) codice atto:                     | non compilare   |

### Esempio n. 2

si ipotizzi che un imprenditore individuale trimestrale abbia - alla data del 16 marzo 2020 - un debito IVA da versare pari a 6.000 euro; l'imprenditore decide di procedere a marzo con il versamento della prima di sette rate.

Va ricordato che sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell'0,66%, la quarta dell'0,99% e così via).

## Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale 2020 - periodo di imposta 2019

Sezione modello F24 da compilare: ERARIO

(dal sito dell'Agenzia delle Entrate)

Importo = 6.000 euro

Anno d'imposta per cui si effettua il pagamento = 2019

Numero di rate prescelto = 7

Pagamento della prima rata di = 857,14 euro

Il modello F24 per il versamento del 16 marzo 2020 dovrà essere così compilato:

[illegible]

### Campi del modello F24

**come compilare il campo**

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| (1) codice tributo:                   | indicare 6099   |
| (2) rateazione/regione/prov/mese rif: | rata che si paga (due cifre) e numero di rate prescelto (due cifre), nell'esempio 0107                            |
| (3) anno di riferimento:              | Anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, nell'esempio 2019  |
| (4) importi a debito versati:         | indicare l'importo a debito, nell'esempio 857,14  |
| (5) importi a credito compensati:     | non compilare   |
| (6) TOTALE A:                         | somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario  |
| (7) TOTALE B:                         | somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito |
| (8) SALDO (A - B):                    | indicare il saldo (TOTALE A - TOTALE B)   |
| (9) codice ufficio:                   | non compilare   |
| (10) codice atto:                     | non compilare   |

## Fisco

Per i commercialisti

## Procure e deleghe telematiche: servizio sperimentale attivo da marzo

Il nuovo servizio "Procure e deleghe telematiche" è attivo da marzo in via sperimentale per i commercialisti. Il servizio consente ai commercialisti, in via facoltativa, di pre-caricare nei sistemi dell'Agenzia delle Entrate i dati delle procure ricevute dai propri clienti, nonché i dati dei collaboratori dello studio eventualmente delegati dal professionista, in modo tale che li possano rappresentare presso gli Uffici dell'Agenzia senza dover più produrre, all'atto dell'accesso, l'esemplare cartaceo della procura ricevuta dal cliente e la copia del documento d'identità, nonché la delega che il professionista ha rilasciato al proprio collaboratore di studio.

Da marzo è attivo il nuovo **servizio sperimentale** per i commercialisti "**Procure e deleghe telematiche**", che nasce dalla convenzione del 28 maggio 2019 stipulata tra CNDCEC e Agenzia delle Entrate. Il servizio consente ai commercialisti, in via facoltativa, di pre-caricare nei sistemi dell'Agenzia delle Entrate i dati delle **procure** ricevute dai propri clienti nonché i dati dei collaboratori dello studio eventualmente delegati dal professionista, al fine di poterli rappresentare presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate senza dover più produrre, all'atto dell'accesso, l'esemplare cartaceo della procura ricevuta dal cliente e la copia del suo documento d'identità nonché la delega che il professionista ha rilasciato al proprio collaboratore di studio, qualora sia quest'ultimo a fare accesso presso gli Uffici.

**Leggi anche** Procure e deleghe telematiche: servizio attivo dal 1° marzo in via sperimentale

L'Agenzia delle Entrate potrà così **acquisire on line** in modo veloce e sicuro i dati degli iscritti all'albo e quelli delle procure conferite dai clienti ai professionisti, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e assistenza presso gli uffici dell'Agenzia, eliminando così l'esibizione della procura cartacea.

Il servizio prevede che i singoli ordini territoriali saranno tenuti a trasmettere con carattere di continuità al CNDCEC le **informazioni** relative ai loro **iscritti**. Ricevute le informazioni, il Consiglio Nazionale a sua volta sarà tenuto ad inviarle con cadenza giornaliera all'Agenzia delle Entrate.

Infatti, per avere un corretto funzionamento del servizio è fondamentale e indispensabile la continua e costante trasmissione dai dati che, partendo dai singoli

ordini territoriali, passando per il Consiglio Nazionale, transitano fino all'Agenzia delle Entrate.

Diversamente, il mancato aggiornamento a cura dei singoli Ordini locali delle informazioni relative ai loro iscritti potrebbe compromettere il funzionamento del servizio stesso.

*A cura della Redazione*

## Fisco

Periodo transitorio fino al 31 agosto

## Registrazione degli atti privati: dal 2 marzo si paga con modello F24

L'utilizzo del modello F24 è esteso anche al pagamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati dal 2 marzo 2020. In via transitoria, fino al 31 agosto 2020, sono considerati validi i versamenti effettuati ancora con il modello F23. Dal 1° settembre 2020, questi versamenti potranno essere effettuati solo con il modello F24. Con risoluzione n. 9/E del 2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per il versamento delle somme con F24.

Dal 2 marzo 2020 per gli atti privati presentati per la registrazione si può utilizzare il **modello F24**. Con il provvedimento del 27 gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha previsto l'estensione dell'utilizzo del modello di versamento F24 anche alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati.

**Leggi anche** Registrazione degli atti privati: dal 2 marzo 2020 si utilizzerà il modello F24

Il sistema del versamento unificato delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali, mediante il modello F24 è stato introdotto con l'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. La scelta del modello F24 garantisce **maggiore efficienza** e consente un ulteriore progresso verso la **semplificazione** degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.

Per tale motivo si è inteso estendere l'utilizzo del modello F24 anche alle somme dovute in relazione alla **registrazione degli atti privati**.

### Periodo transitorio

Il modello F24 può essere utilizzato per la registrazione degli atti presentati dal 2 marzo 2020, per consentire ai contribuenti e agli operatori di adeguarsi alle nuove modalità di pagamento, nonché per consentire un graduale aggiornamento delle procedure e dei sistemi

informatici interessati.

In ogni caso **fino al 31 agosto 2020**, sono considerati validi i versamenti effettuati sia con **modello F23**, sia con modello F24.

Dal **1° settembre 2020** questi versamenti saranno effettuati **solo con il modello F24**.

#### Codici tributo da utilizzare

Per consentire il versamento delle somme tramite modello F24, la risoluzione n. 9/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo:

- **1550** - ATTI PRIVATI - Imposta di registro;
- **1551** - ATTI PRIVATI - Sanzione pecuniaria imposta di registro - Ravvedimento;
- **1552** - ATTI PRIVATI - Imposta di bollo;
- **1553** - ATTI PRIVATI - Sanzione imposta di bollo - Ravvedimento;
- **1554** - ATTI PRIVATI - Interessi.

**Leggi anche** Registrazione degli atti privati con nuovi codici tributo

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione Erario, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, con l'indicazione nel campo anno di riferimento dell'anno di formazione dell'atto, nel formato AAAA.

*A cura della Redazione*

#### Fisco

Dati nel quadro VP

## In scadenza il modello IVA 2020 comprensivo della LIPE IV trimestre 2019

I titolari di partita IVA possono comunicare la liquidazione IVA del quarto trimestre 2019 presentando la dichiarazione annuale IVA entro il termine del 2 marzo 2020. La semplificazione dell'obbligo comunicativo, che il decreto Crescita ha accorpato in quello dichiarativo, richiede di presentare il modello IVA 2020 entro il 2 marzo, anziché entro il termine ordinario del 30 aprile. Per comunicare i dati delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre va compilato il quadro VP.

Entro il 2 marzo 2020 è possibile presentare la **dichiarazione IVA**, evitando così la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni IVA - **LIPE IV trimestre 2019**. A tal fine nel modello IVA 2020 è stato istituito il nuovo **quadro VP**.

**Leggi anche**

- LIPE IV trimestre: dati in dichiarazione IVA. Come

compilare il quadro VP

- Modello IVA 2020: nel quadro VP le liquidazioni periodiche del quarto trimestre

I contribuenti che si avvalgono di questa possibilità prevista dal decreto Crescita non dovranno effettuare un **duplice adempimento**, dichiarativo e comunicativo, fermi restando i termini di liquidazione e di versamento dell'imposta.

#### LIPE IV trimestre

L'obbligo **LIPE** è stato introdotto dal D.L. n. 193/2016, che ha previsto la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate

Di seguito sono indicate le prossime **scadenze** che riguardano sia i contribuenti mensili sia trimestrali:

4° trimestre 2019 - 2 marzo 2020

1° trimestre 2020 - 1° giugno 2020

2° trimestre 2020 - 16 settembre 2020

3° trimestre 2020 - 30 novembre 2020

4° trimestre 2020 - 1° marzo 2021

L'obbligo di presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ricade su **tutti i soggetti passivi IVA**, ad eccezione dei soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

#### La novità della dichiarazione IVA

L'art. 12-*quater*, comma 1, del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), inserito in sede di conversione dalla legge n. 58/2019, ha previsto che la comunicazione dei dati del quarto trimestre possa essere effettuata con la **dichiarazione IVA** che, in tal caso, va presentata **entro il mese di febbraio dell'anno successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta; in pratica, per i dati del quarto trimestre 2019, entro il 2 marzo 2020, cadendo il 29 febbraio di sabato.

La modifica **semplifica** l'obbligo comunicativo in esame, accorpandolo in quello dichiarativo, per cui è possibile presentare la dichiarazione IVA annuale entro il 2 marzo 2020, anziché entro il termine ordinario del 30 aprile 2020, comunicando i dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre nel novellato **quadro VP**, senza incidere sui termini di liquidazione e controllo e di versamento dell'imposta.

I soggetti che decidono di non avvalersi della semplificazione dovranno invece:

- trasmettere la comunicazione delle **liquidazioni** relative al quarto trimestre 2019 **entro il 2 marzo 2020**;
- presentare la **dichiarazione IVA** **entro il 30 aprile 2020**.





## Lavoro e Previdenza

Verso un percorso a ostacoli

## Brexit: nuove (e restrittive) regole per i lavoratori comunitari in UK

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica amministrazione

Ora che la Brexit è realtà, migliaia di lavoratori comunitari più o meno stabilmente residenti in Gran Bretagna hanno (e avranno) l'onere di approfittare del periodo di transizione in vigore per l'intero 2020 per acquisire ed attestare i requisiti che (dal 2021) saranno necessari per i nuovi ingressi e per i lavoratori già presenti, per poter lavorare in UK. Non c'è ancora nulla di formalizzato, ma il Governo britannico sta predisponendo un "sistema a punti" per conseguire il "settled status" per i lavoratori stranieri. Il sistema prevede un punteggio minimo da conseguire, fondato su conoscenza della lingua, titolo di studio e salario minimo. Il sistema sarà il primo banco di prova per l'efficacia della Brexit?

Dal 2021 non si applicheranno più, alla **Gran Bretagna**, le regole sulla **libera circolazione delle persone** e, quindi, per entrare nel Paese serviranno **passaporto e visto**. Ma non solo. Per lavorare nel paese, il governo britannico ha allo studio un **sistema di "qualificazione a punti"**. Chi aspira a lavorare in UK dovrà dimostrare di conoscere la lingua inglese, di possedere un titolo di studio adeguato e di poter contare su un salario non inferiore a 25.600 sterline annue. Chi non raggiunge i 70 punti, non potrà entrare in Gran Bretagna per motivi di lavoro.

Per offrire assistenza e **consulenza agli italiani** il nostro consolato ha appena aperto uno **sportello ad hoc a Londra** e ha programmato la riapertura di un Consolato a Manchester

### La Brexit

Il Consiglio europeo ha avallato l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea, quale conseguenza del voto con il quale, il 29 gennaio scorso, il Parlamento europeo ha votato a favore dell'accorso stesso il precedente 24 gennaio.

L'accordo è formalmente entrato in vigore il 31 gennaio 2020. Tuttavia esso prevede un **periodo transitorio** che durerà **fino al 31 dicembre 2020**, nel corso del quale cittadini ed imprese potranno adeguarsi alla nuova situazione. Salvo proroghe, tale periodo transitorio servirà anche per consentire al Regno Unito ed alla UE di definire il quadro giuridico e commerciale dei futuri rapporti reciproci, dal momento che dal 1° gennaio del 2021, cesserà l'automatica applicabilità della normativa comunitaria alla Gran Bretagna ed ai suoi cittadini. E, al contempo, i **cittadini** e le **imprese comunitarie** non potranno più contare su un quadro normativo comune e dovranno attenersi alle norme e disposizioni che il Regno Unito tornerà ad applicare nell'esercizio della sua sovranità esclusiva.

Durante il periodo transitorio e, quindi, nel corrente anno, il Regno Unito ancorché non sia formalmente più uno Stato membro dell'Unione europea, continuerà ad applicare il diritto dell'Unione su base volontaria. Molto si è già scritto in ordine al futuro dei rapporti tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea, e molto si scriverà nel prossimo futuro, man mano che procederà la trattativa sugli eventuali rapporti UK-UE o quelli bilaterali tra singoli Stati. Ma, nel frattempo, la Gran Bretagna sta impostando quella che sarà la **prossima normativa sovrana** in molteplici ambiti: primo tra tutti, la regolamentazione delle modalità e dei limiti per l'accesso di lavoratori stranieri.

Vediamo quali sono le più accreditate ipotesi in campo.

### Quale futuro per i lavoratori stranieri

Con l'uscita ufficiale del Regno Unito dall'Unione europea, le linee guida dell'attuale Governo britannico sembrano essere **particolarmente rigide**. Non è dato sapere se questa posizione sia funzionale ad un posizionamento "aggressivo" nelle prossime trattative politico-diplomatiche che avranno luogo con l'Unione Europea per la definizione dell'assetto dei rapporti giuridico-commerciali dal 1° gennaio 2021, ma quel che appare certo è un approccio decisamente drastico, per quanto attiene alle politiche migratoria e del lavoro degli stranieri (ex UE o meno).

Tra i temi sui quali il premier britannico si è espresso vi è proprio quello dell'accesso dei lavoratori stranieri. Secondo le prime anticipazioni, a partire dal 2021, tralasciando la tematica dei viaggi turistici e di studio, la disciplina delle politiche dell'immigrazione britanniche sarà elaborata secondo il modello - tra i più rigidi nelle moderne democrazie - **adottato dall'Australia**. Il Governo dovrebbe elaborare un **sistema "a punti"**, articolato su **tre elementi principali**. Se l'aspirante lavoratore straniero non raggiungerà almeno 70 punti, non gli sarà consentito l'ingresso nel Paese.

Questo sistema a punti dovrebbe contemplare un punteggio da 0 a 20 punti per ogni singola requisito:

- **il titolo di studio:** dovrà essere previsto un punteggio crescente in funzione del livello del titolo di studio, secondo una dinamica per la quale un titolo di studio elevato (p.es. il “PhD”) in ambiti in cui viene riscontrata una elevata domanda di lavoro, darà diritto a 20 punti;
- **il salario:** sembra che verrebbero riconosciuti “zero punti” in tutti i casi nei quali il salario offerto al richiedente l’ingresso per ragioni di lavoro sia compreso tra 20.000 e 23.000 sterline, mentre qualora esso superi 25.600 sterline verrebbero riconosciuti 20;
- verrà poi “quotata”, la **qualificazione** dei lavoratori in settori caratterizzati da carenza occupazionale nel Regno Unito.

Secondo il Comitato sulla migrazione - ente indipendente che presta al Governo britannico consulenza sul tema - il 70% dei cittadini europei entrati in Gran Bretagna dal 2004 non avrebbe i requisiti per lavorare nel Paese.

### Le perplessità delle imprese britanniche

Il programma del Governo britannico - almeno nei termini emersi a seguito delle prime dichiarazioni - ha riscosso un, per certi versi inaspettato, giudizio negativo da ampi settori dell’economia e dell’imprenditoria d’oltre Manica. In particolare, nei **settore del turismo e della ristorazione**, che sembrano essere quelli che rischiano il maggior calo della forza lavoro disponibile. I vertici delle istituzioni industriali del Regno Unito temono **gravi danni per l’economia**, conseguenze “disastrose” per la perdita di posti di lavoro e la chiusura di molte attività commerciali.

Al contempo, fonti del partito laburista temono pesanti effetti sul sistema sanitario, dal momento che un gran numero di medici e di infermieri in servizio provengono, attualmente, da Paesi dell’UE.

### Come l’Italia sta approcciando il tema

In queste settimane, il Governo italiano sta supportando

i cittadini residenti in Gran Bretagna. In particolare, il 19 febbraio scorso, presso gli Uffici consolari di Londra è stato aperto uno **“sportello” di consulenza e assistenza** nella richiesta di “settled status”, ossia il permesso di residenza permanente.

Il **“settled status”** introdotto dal Governo britannico rende necessaria la dimostrazione di essere stati residenti in Gran Bretagna da almeno 5 anni. Questo è il motivo per cui molti italiani, sino all’anno scorso “sommersi” sono venuti a galla per mettersi in regola entro la scadenza finale del 30 giugno 2021.

---

Dai dati forniti dalla Farnesina, in Gran Bretagna risultano **370.000 iscritti all’AIRE** (Associazione Italiani Residenti all’Estero) e il Consolato ogni giorno riceve 200 richieste di iscrizione.

Le richieste processate nel 2019 sono state **oltre 82mila**, con un aumento del 51% rispetto all’anno precedente.

---

I numeri sono decisamente “importanti”, se si considera che gli italiani che stanno chiedendo la residenza permanente sono stimati in 290.000: terzi in classifica tra i cittadini degli Stati Membri dell’Unione, dopo i polacchi e i rumeni.

E, infatti, dopo la chiusura, avvenuta nel 2014, è in programma, a breve, la riapertura di un **Consolato a Manchester**, che dovrebbe seguire la posizione di circa 90.000 connazionali che vivono nel nord dell’Inghilterra.

In occasione dell’inaugurazione dello sportello consolare londinese, i rappresentanti della Farnesina presenti, pur prendendo atto “della posizione di chiusura del Governo britannico”, hanno “auspicato una massima apertura, anche nell’interesse dei cittadini britannici”. D’altro canto, il tema della circolazione dei cittadini farà parte dei **negoziati sui rapporti futuri tra UE e Gran Bretagna**, ma l’Italia - sempre secondo la nostra diplomazia - intende “chiedere garanzie sul diritto alla mobilità e sulla ricongiunzione dei nuclei familiari, comprese le coppie che si formeranno in futuro”.

## Lavoro e Previdenza

In Gazzetta Ufficiale il DPCM

## Smart working senza accordo scritto in tutto il territorio nazionale

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Le modalità semplificate per l'attivazione dello smart working possono essere applicate dai datori di lavoro (imprese e professionisti) a ogni rapporto di lavoro subordinato, sull'intero territorio nazionale e per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID-19, ossia per sei mesi. Lo prevede il DPCM del 1° marzo 2020, in vigore da oggi 2 marzo, che regola in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure da attuare per far fronte all'emergenza epidemiologica da coronavirus, disponendo la cessazione della vigenza delle misure precedentemente adottate.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2020 il DPCM di pari data recante ulteriori disposizioni urgenti attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da **coronavirus** (COVID-19). Il provvedimento contiene, tra le altre misure emergenziali, nuove disposizioni merito allo **smart working**.

### Le disposizioni emergenziali del DPCM del 1° marzo

Il decreto che, entra in vigore dal 2 marzo 2020, regola in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure da attuare per far fronte all'emergenza epidemiologica da coronavirus, disponendo la cessazione della vigenza delle misure precedentemente adottate.

In concreto, si prevedono:

- **Articolo 1:** misure urgenti di contenimento del contagio nei Comuni della cosiddetta **zona rossa**, ossia:

· nella **Regione Lombardia:** Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini;

· nella **Regione Veneto:** Vo'.

- **Articolo 2:** misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni Emilia-Romagna; Lombardia; Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino, Savona, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona.

- **Articoli 3 e 4:** misure sull'intero territorio nazionale, tra cui anche l'estensione delle **modalità di lavoro agile semplificate** a tutto il territorio nazionale.

Si prevede inoltre che dal 2 marzo (data di entrata in vigore del DPCM in esame) cessino di avere efficacia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 e cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

L'art. 4 citato del DPCM del 1° marzo torna quindi sulle modalità semplificate di lavoro agile ampliando l'ambito applicativo della precedente disciplina emergenziale a tutto il territorio nazionale e per sei mesi. Ma andiamo con ordine e analizziamo le novità nel dettaglio.

### Quadro normativo

Sullo smart working Il Governo era inizialmente intervenuto con il DPCM del 23 febbraio 2020, per rendere più immediato il ricorso all'istituto nelle **aree considerate a maggiore rischio** per l'emergenza coronavirus, ossia i Comuni della zona rossa. In tali aree, per favorire il normale svolgimento dell'attività lavorativa, il Governo aveva consentito, in via straordinaria, l'attivazione dello smart working anche in assenza dell'**accordo individuale**.

Il Ministero del lavoro, con successiva nota del 24 febbraio 2020, aveva chiarito che (ma, con espresso riferimento al DPCM citato) nella procedura telematica l'accordo individuale dovesse essere sostituito da un'**autocertificazione** che il lavoro agile si riferisse ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio e che nel campo "data di sottoscrizione dell'accordo", dovesse essere inserita la data di inizio dello smart working.

Successivamente, con il DPCM del 25 febbraio 2020 si era prevista l'estensione del ricorso al lavoro agile semplificato (ossia anche in assenza di accordi individuali) a ogni rapporto di lavoro subordinato **fino al 15 marzo 2020** per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle **Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria**, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori (art. 2). Il Ministero del lavoro, con successiva nota del 26 febbraio 2020, dimenticato qualsiasi richiamo all'autocertificazione precedentemente richiesta, si

limitava a chiarire che gli **obblighi di informativa** sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dovessero essere assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

#### Novità sullo smart working

Con il DPCM del 1° marzo si prevede che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 possa essere applicata, anche in **assenza degli accordi individuali** ivi previsti

- per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, ossia per la durata di **6 mesi**

- dai datori di lavoro (**imprese e professionisti**)

- a ogni **rapporto di lavoro subordinato**

- sull'**intero territorio nazionale**.

Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 sono assolti **in via telematica** anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Tale disciplina, come in precedenza evidenziato,

sostituisce le disposizioni di cui ai DPCM 23 e 25 febbraio 2020, che cessano di avere efficacia.

#### Conclusioni

Alla luce di quanto illustrato, dal 2 marzo 2020 e per la durata di 6 mesi i datori di lavoro potranno attivare sull'intero territorio nazionale lo smart working anche in assenza degli **accordi individuali** assolvendo, in via telematica, agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza.

Pertanto, con la procedura semplificata, imprese e professionisti potranno disporre lo svolgimento del lavoro agile anche senza sottoscrivere un accordo scritto con il dipendente.

Resta fermo per datore di lavoro e lavoratore l'obbligo di rispettare la disciplina dello smart working di cui alla legge 81/2017 con riguardo per esempio all'orario di lavoro, all'esercizio del potere organizzativo e di controllo del datore di lavoro, al diritto alla disconnessione, ecc. per le quali, anche in assenza di accordo scritto, è consigliabile una apposita **comunicazione al lavoratore**.

#### Riferimenti normativi

DPCM 01/03/2020 (G.U. 01/03/2020, n. 52)



## Finanziamenti

Dalla Gazzetta Ufficiale

## Milleproroghe 2020: tutte le novità per imprese e professionisti

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Approda in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Milleproroghe 2020. Tra le principali novità, la proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata obbligate a questo adempimento dal codice della crisi d'impresa, nonché la proroga per il 2020 del bonus verde e l'entrata in vigore dal 16 febbraio 2020 dell'RC auto familiare. Previsto il differimento dell'obbligo di utilizzo della piattaforma PagoPa per i pagamenti alla Pubblica amministrazione e per i datori di lavoro agricoli che occupano operai, di trasmettere le denunce all'INPS, mensilmente, attraverso il sistema UniEmens. Viene, inoltre, posticipata al 2021 l'entrata in vigore del nuovo canone unico comunale introdotto dalla legge di Bilancio 2020 che sostituisce ICPDPA, TOSAP, CIMP e COSAP.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020 la legge n. 8/2020 di conversione del decreto **Milleproroghe** (D.L. n. 162/2019).

Il provvedimento è molto corposo, composto da 44 articoli, suddivisi in quattro Capi (proroghe; disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature; misure in materia di innovazione tecnologica; disposizioni finanziarie e finali).

Durante l'esame parlamentare sono state apportate importanti modifiche e inseriti nuovi contenuti, che hanno portato il numero complessivo dei commi dagli iniziali 166 a 434.

### Obblighi rinviati

Con la legge di conversione arriva la proroga del termine entro il quale le **società a responsabilità limitata** e le società cooperative in forma di srl, in ottemperanza alle modifiche apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), devono provvedere alla **nomina del revisore** o degli **organi di controllo**.

A seguito del rinvio, il termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.

La versione definitiva il decreto conferma inoltre il differimento, dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020, dell'obbligo di utilizzare la **piattaforma PagoPa** per il pagamento di tasse, multe e tributi alle pubbliche amministrazioni.

Prevista anche la proroga dei termini per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di **prevenzione incendi** per le strutture ricettive turistico-alberghiere.

Arriva inoltre lo slittamento dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022 dell'obbligo per microimprese e utenti domestici di passare al **mercato libero dell'energia**,

mentre per le piccole imprese la proroga è limitata al 1° gennaio 2021.

### Fisco

Diverse le novità anche in materia fiscale. Con una modifica inserita in sede di conversione viene estesa la possibilità di optare per la **cedolare secca al 10%** per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato per i comuni colpiti da calamità naturale. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

È altresì previsto che la cedolare secca al 10% trova applicazione anche ai **contratti di locazione** stipulati nei comuni colpiti dagli **eventi sismici** del Centro Italia, in cui sia stata individuata una zona rossa tramite ordinanza sindacale.

Viene, inoltre, posticipata al 2021 l'entrata in vigore del nuovo **canone unico comunale** introdotto dalla legge di Bilancio 2020 che sostituisce l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, si dispone che, con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre 2020, il pagamento del bollo può essere effettuato entro il 31 luglio 2020, senza multe o pagamento di interessi. Viene inoltre fissato al 30 aprile 2020 il termine per la definizione - da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (sentito il gestore del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

- delle modalità per l'acquisizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dei dati del locatario.

Anche nella versione finale del decreto legge è **confermata la proroga** per tutto il 2020 del **bonus verde**, la detrazione IRPEF del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale). Il bonus spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.

**Leggi anche Bonus verde, tasse auto e cedolare secca: la mappa fiscale del Milleproroghe**

### Agevolazioni

In tema di agevolazioni, tra le diverse novità si segnala la revisione della disciplina dell'**ecobonus auto** istituito dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi da 1031 a 1038). A seguito delle modifiche, l'incentivo per l'acquisto di veicoli categoria M1 a basse emissioni di CO<sub>2</sub> (di prezzo non superiore a 50.000 euro nuove auto) è riconosciuto - oltre che in caso di rottamazione di vetture Euro 1, 2, 3, e 4 - anche con la rottamazione di vetture **Euro 0**. Si abbassa anche la soglia delle **emissioni** per ottenere l'ecobonus, che passa **da 70 a 60 g/km**.

Confermata l'estensione agli acquisti effettuati nel 2020 dello sconto del 30%, già riconosciuto per l'anno 2019, per l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi.

Si dispone inoltre proroga, per il solo anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre, del termine massimo per la presentazione al Comune competente della richiesta di accesso alle agevolazioni, previste dall'articolo 30-ter del D.L. n. 34/2019 (decreto Crescita), per la riapertura e l'**ampliamento di attività commerciali**, artigianali e di servizi, ubicate in comuni fino a 20.000 abitanti. Per gli anni successivi al 2020, il termine per la presentazione delle domande rimane fissato al 28 febbraio.

Prevista anche l'estensione delle garanzie e le coperture assicurative rilasciate dalla SACE (ai

sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 143/1998) a favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari connessi al processo di **internazionalizzazione di imprese italiane**.

È altresì rinviata a decorre dall'annualità di contributo 2021 (invece che dall'annualità di contributo 2020) la **riduzione progressiva dei contributi** erogabili (fino alla totale abolizione a decorrere dall'annualità di contributo 2024) a:

- **imprese editrici** costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;

- **enti senza fini di lucro**, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;

- imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.

Confermati anche per il 2020 gli **incentivi** previsti dalla legge di Bilancio 2019 per gli **impianti di produzione di energia elettrica** alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto.

**Leggi anche Nomina dell'organo di controllo delle S.r.l., ecobonus e RC auto: cosa cambia con il Milleproroghe**

### Lavoro

Tra le principali novità in materia di lavoro, oltre alla proroga e al rifinanziamento di diverse misure di sostegno al reddito per i lavoratori di aziende in crisi, viene previsto il differimento, dal mese di competenza gennaio 2020 al mese di competenza aprile 2020, dell'obbligo per gli **imprenditori agricoli** che occupano operai di trasmettere le **denunce all'INPS**, mensilmente, attraverso il sistema Uniemens.

Si dispone inoltre la proroga al 31 maggio 2020 del termine entro il quale i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni gravose, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della Legge n. 68/1999, devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione di lavoratori disabili, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.

Si prevede anche la possibilità di prorogare per

ulteriori 12 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 e nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020, il trattamento straordinario di **cassa integrazione** salariale riconosciuto ai **giornalisti** delle agenzie di stampa a diffusione nazionale già destinatari del medesimo trattamento al 31 dicembre 2019.

**Leggi anche** CIG, lavoratori disabili, informatizzazione INAIL, assunzioni PA: tutte le novità del Milleproroghe

#### Ulteriori disposizioni

La versione definitiva il decreto conferma l'entrata in vigore dal 16 febbraio 2020 dell'**RC auto familiare**. In sede di conversione è stato precisato che se il conducente beneficiario della nuova RCA familiare viene coinvolto in un incidente con colpa e indennizzo di almeno 5.000 euro, le imprese assicurative, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a 5 unità rispetto ai criteri indicati dall'Ivass.

Viene inoltre stabilito che i consumatori di energia elettrica possono diventare **autoconsumatori** di **energia rinnovabile** che agiscono collettivamente e

possono anche realizzare comunità energetiche rinnovabili. I soggetti che partecipano alle comunità energetiche devono produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili, di potenza complessiva non superiore a 200 kW. Per condividere l'energia prodotta, possono utilizzare le reti di distribuzione.

Con la legge di conversione arrivano **nuove regole** per i **monopattini**. In particolare, viene stabilito che i monopattini elettrici potranno essere guidati solo dai 14 anni e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile (esclusivamente al suo interno). I minorenni dovranno indossare il casco. Obbligatorio il giubbotto o le bretelle retroriflettenti dopo il tramonto.

Sono inoltre disciplinate le attività di noleggio di monopattini, anche in modalità free floating.

Prevista la proroga di 6 mesi, a ottobre 2020, delle norme sulla **class action**.

#### Riferimenti normativi

Legge 28/02/2020, n. 8 (G.U. 29/02/2020, n. 51)

## Impresa

Nel decreto Milleproroghe

## Rc auto familiare: arriva il supermalus individuale. Per chi e in quali casi

di Claudio Bovino - Avvocato in Milano

Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe viene confermata la disciplina della nuova RC auto familiare in vigore dal 16 febbraio 2020, con una novità importante: arriva, infatti, il "supermalus individuale", che prevede la perdita di 5 classi di merito per il responsabile di un incidente il cui risarcimento sia superiore ai 5mila euro. Si tratta di una disposizione che si allinea alla ratio delle modifiche introdotte dal decreto fiscale 2020, collegato alla legge di Bilancio, nell'intento di incoraggiare i comportamenti virtuosi degli automobilisti. Resta, invece, per i componenti del nucleo familiare la possibilità di beneficiare della classe di merito più bassa tra le classi relative ai vari mezzi di trasporto familiari già assicurati, anche di diversa tipologia (auto e moto).

Nel decreto **Milleproroghe** convertito in legge trova conferma la data del 16 febbraio 2020 fissata per l'entrata in vigore delle novità che riguardano la nuova **RC auto familiare**. Nello specifico, si tratta delle modifiche apportate dal decreto fiscale (D.L. n. 124/2019), collegato alla legge di Bilancio 2020, al Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005).

La nuova formulazione assunta dall'art. 134 (comma 4-bis) del Codice delle assicurazioni private consente di poter avere la **classe di merito più favorevole** tra quelle della famiglia, così come risulta dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, anche in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati in precedenza (e non solo, come prima, per la sottoscrizione di un nuovo contratto), con riferimento a **veicoli anche di diversa tipologia** (in precedenza, della medesima tipologia).

Il decreto Milleproroghe aveva fatto slittare al 16 febbraio 2020 il pieno vigore di queste novità per consentire alla compagnie assicurative di avere più tempo per l'**adeguamento tecnologico** dei sistemi di tariffazione ed emissione delle polizze, considerato che - recitava la relazione illustrativa - "il processo di vendita delle polizze assicurative, nei suoi vari canali (presso gli intermediari o agenti e su internet delle compagnie online) avviene in modalità totalmente informatizzata, sulla base di sistemi software estremamente complessi e soggetti a tempi di riprogettazione, sviluppo, crash test e certificazione finale".

Con la conversione in legge del Milleproroghe, prende inoltre forma la nuova disposizione sul "**malus individuale**", che prevede una retrocessione di 5 classi di merito per chi abbia causato un incidente il cui risarcimento sia superiore ai 5mila euro, applicabile alla prima scadenza successiva del contratto.

### Supermalus individuale

Nello specifico, si applicherà il nuovo comma 4-ter.

2 dell'art. 134 del Codice delle assicurazioni. Le modifiche (introdotte dal nuovo comma 4-ter dell'art. 12 del Milleproroghe) chiariscono che, ove si verifichi un sinistro di cui è responsabile - in via esclusiva o principale - un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia, ai sensi delle disposizioni sulla RC auto familiare, e che abbia comportato il pagamento di un **indennizzo** complessivamente **superiore a 5.000 euro**, le imprese assicurative, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore **fino a cinque unità** rispetto ai criteri indicati dall'Ivass.

Queste norme si applicheranno solo ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia, ai sensi del comma 4-bis come modificato dal D.L. n. 124/2019.

### Nuova RC auto familiare nel dettaglio

Dal 16 febbraio 2020 la nuova formulazione dell'art. 55-bis del decreto fiscale mira a garantire agli assicurati virtuosi, anche in sede di rinnovo di contratto, la possibilità di **assicurare più veicoli** sulla base della **classe di merito più favorevole** risultante dall'attestato di rischio in loro possesso.

Nel dettaglio, l'art. 55-bis, comma 1:

- alla lettera a), ha esteso l'obbligo per l'impresa di assicurazione di non assegnare al contratto relativo a un ulteriore veicolo una classe di merito più sfavorevole, rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, anche in tutti i casi di **rinnovo di contratti già stipulati** in precedenza (non solo per la stipula di un nuovo contratto), purché la persona fisica interessata al rinnovo non sia responsabile esclusivo, principale o paritario di un sinistro da almeno cinque anni;

- alla lettera b), modificando ulteriormente il comma 4-bis, ha assicurato che il beneficio della classe di merito più favorevole venga applicato a qualsiasi ulteriore **veicolo**, anche di **diversa tipologia** rispetto a quello già assicurato o da assicurare (prima l'accesso alla classe di merito più favorevole era consentito solo per assicurare un ulteriore veicolo della medesima tipologia).

L'art. 55-bis, comma 2 ha precisato che la possibilità di fruire della classe di merito più favorevole per i contratti già stipulati prima della conversione del decreto fiscale si applica in sede di rinnovo dei medesimi contratti.

#### Risparmio sulla polizza

Il risparmio sulle polizze auto atteso dal legislatore si attesta tra il **30% e il 40%**, applicabile sia alle nuove polizze sia a quelle da rinnovare, secondo un calcolo riferito a famiglie tipo che posseggono più veicoli da assicurare (2 auto e 2 motorini), mentre non avrebbe effetti sui single e sulle famiglie meno abbienti.

#### Relazione sugli effetti per il mercato

Inoltre, il nuovo comma 4-quater dell'art. 12 del Milleproroghe dispone che entro il 30 ottobre 2020 l'Ivass trasmetta una relazione sull'applicazione e sugli effetti delle nuove norme al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti.



Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.